

Comune di CITTIGLIO

Provincia di Varese



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(adottato ai sensi della L. 147/2013 come modificata dalla L. 160/2019)

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	
Art. 1	Presupposto del Tributo	pag. 2
Art. 2	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	pag. 2
Art. 3	Soggetti passivi	pag. 4
Art. 4	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	pag. 4
Art. 5	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 4
Art. 6	Obbligazione tributaria	pag. 6
CAPO II	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE TARIFFE	
Art. 7	Determinazione della superficie tassabile	pag. 6
Art. 8	Istituzioni scolastiche statali	pag. 7
Art. 9	Determinazione della tariffa del tributo	pag. 7
Art. 10	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 7
Art. 11	Articolazione delle tariffe del tributo	pag. 7
Art. 12	Tariffa per le utenze domestiche	pag. 8
Art. 13	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag. 8
Art. 14	Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 9
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 9
Art. 16	Tributo giornaliero	pag. 10
Art. 17	Tributo provinciale (TEFA)	pag. 10
CAPO III	ESENZIONI E RIDUZIONI	
Art. 18	Mancato svolgimento del servizio	pag. 11
Art. 19	Zone non servite	pag. 11
Art. 20	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	pag. 11
Art. 21	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani–riduzione superfici imponibili	pag. 11
Art. 22	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	pag. 12
CAPO IV	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	
Art. 23	Riscossione del tributo	pag. 13
Art. 24	Dichiarazione	pag. 13
CAPO V	ATTIVITA' DI CONTROLLO E CONTENZIOSO	
Art. 25	Funzionario Responsabile	pag. 15
Art. 26	Verifiche ed accertamenti	pag. 15
Art. 27	Sanzioni ed interessi	pag. 16
Art. 28	Rimborsi e compensazione	pag. 16
Art. 29	Riscossione coattiva	pag. 17
Art. 30	Importi minimi	pag. 17
Art. 31	Contenzioso e strumenti deflattivi	pag. 17
Art. 32	Rateizzazioni e dilazioni	pag. 17
CAPO VI	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 33	Trattamento dei dati personali	pag. 18
Art. 34	Norma di rinvio	pag. 18
Art. 35	Entrata in vigore	pag. 18
All. A	ALLEGATO A - Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	pag. 19

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani/assimilati, identificati dal successivo art. 4.
2. L'occupazione o conduzione di un locale, e la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, si realizza con la presenza di arredo, impianti, attrezzature oppure con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
In ogni caso, anche in assenza delle suddette condizioni, per le utenze domestiche, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione delle residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità di cui al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati all'interno del territorio comunale", approvato con Deliberazione n. 6 del 03 marzo 2014;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, ad esclusione dei rifiuti di cui al comma 6, lettera c) del

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

presente articolo;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

6. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani/assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. In caso di contenzioso, si considerano soggetti tenuti al pagamento del debito:
 - per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia iniziale e/o i componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni privi di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili almeno su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati aperti e non chiudibili con strutture fisse;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (acqua, gas, energia elettrica, ...);

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

d) le superfici destinate all'esercizio dell'attività sportiva, limitatamente alla parte utilizzata dai soli praticanti (campi da gioco, locali vasche, piscina, pista d'atletica, ecc.), ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, bar, gradinate e simili;

e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata dalla certificazione di fine lavori o, se antecedente, alla data effettiva di inizio dell'occupazione;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli e i relativi spazi di manovra;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

i) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente alla superficie avente un'altezza inferiore a mt. 1,50 e/o non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

l) gli immobili adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, nonché il singolo edificio destinato allo svolgimento di attività di catechesi, incontri di vario tipo per i fedeli, iniziative ricreative e di aggregazione di carattere religioso, individuato puntualmente nella dichiarazione TARI e per il quale il rappresentante legale dell'ente abbia presentato richiesta di esenzione.

In ogni caso, rimangono soggette al tributo le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso e comunque non rientranti in quelle sopra descritte.

m) le superfici adibite all'allevamento di animali;

n) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali fienili e simili depositi agricoli;

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree suddetti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella denuncia originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella denuncia dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è costituita dalla presenza di macchinari, ovvero dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la denuncia di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la denuncia è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della denuncia entro il termine previsto, ai fini del relativo conguaglio

CAPO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE TARIFFE

Art. 7
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della IUC di cui alla L.147/2013, della T.A.R.E.S., di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e della T.A.R.S.U., di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per superficie calpestabile si intende quella misurata al filo interno dei muri, limitatamente alle parti con altezza maggiore o uguale a 1,5 metri.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.
5. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

Art. 8

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 10 comma 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine predetto hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, quali i costi per spazzamento e lavaggio strade, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e i costi per la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti. Tali costi devono essere quantificati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto e approvato in conformità alle indicazioni metodologiche e alle disposizioni previste dalla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i.

Art. 11

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

Art. 12

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e ma sono stabilmente dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. L'eventuale persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:

- qualora il soggetto presti servizio di volontariato o svolga attività lavorativa all'estero per un periodo non inferiore all'anno;
- nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari di durata di almeno un anno;
- personale in servizio permanente presso le Forze Armate, Forze di Polizia per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;

4. Ai fini della determinazione del numero di componenti non sono considerati i soggetti che, per motivi di studio, abbiano necessità di dimorare in un altro comune diverso da quello di residenza, purché dimostrino di essere titolari di regolare contratto d'affitto e intestatari di un'utenza rifiuti per l'abitazione occupata nell'altro comune. Al fine dell'esclusione, tali soggetti devono presentare entro il 20 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

- contratto d'affitto regolarmente registrato;
- avviso di pagamento della TARI per l'immobile occupato;
- tassa di iscrizione universitaria

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni a disposizione, per le abitazioni di vacanza, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di componenti quello pari a DUE unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo sia stata indicata con apposita denuncia la suddivisione delle superfici di competenza dei diversi nuclei che vi risiedono.

Art. 14

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi, quali atti di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

Art. 16
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. In mancanza della corrispondente categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati

Art. 17
TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

CAPO III - ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % .

Art. 19

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, dove il servizio sebbene istituito e attivato, non sia concretamente svolto, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% .

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della denuncia di cui al successivo art. 24 e viene meno qualora avvenga l' attivazione del servizio di raccolta.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Qualora la pratica del compostaggio domestico venga disciplinata dal Comune da apposito regolamento, le utenze domestiche, che attiveranno detta pratica godranno di riduzioni della tariffa, in relazione alla sola quota variabile, che saranno determinate dal Consiglio Comunale.

Art. 21

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICI IMPONIBILI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per produzione in via continuativa di rifiuti si intende una produzione effettuata con ciclicità, frequenza/ricorrenza e stabilità; mentre per prevalente si intende una produzione maggiore in peso e volume rispetto alla produzione di assimilati, calcolata con riferimento a quella specifica parte di superficie e non sull'intera superficie occupata.

3. Per fruire delle riduzioni di cui ai precedenti commi, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

b) comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.;

Art. 22

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione tariffaria, per la quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuto riciclato da rapportarsi al quantitativo desumibile dai coefficienti Kd, previsti dal D.P.R. 158/99.

4. Al fine di ottenere tale riduzione, gli utenti devono presentare entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante:

- la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo;
- la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'attività

calcolate a consuntivo per l'anno di riferimento

5. La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
- il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

6. La riduzione applicata verrà comunque calcolata a consuntivo con compensazione sull'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

7. In ogni caso la riduzione determinata con le modalità di cui ai precedenti commi non può essere superiore al 30% della quota variabile del tributo.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

CAPO IV - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art. 23
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La tassa rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241. ovvero tramite alternative modalità di pagamento che saranno introdotte dalla normativa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, unitamente ai modelli di pagamento precompilati, sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e definitivi, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, che indica altresì l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e della Delibera Arera n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede a trasmettere al contribuente un invito al pagamento mediante lettera semplice senza applicazione di sanzioni ed interessi. Se il contribuente non ottempera al predetto invito l'ufficio provvede alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso, oltre all'applicazione degli interessi, delle spese e oneri di riscossione.

Art. 24
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la denuncia può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la denuncia, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La denuncia , debitamente sottoscritta dal

Comune di CITTIGLIO REGOLAMENTO TARI

soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC.

4. La denuncia si intende nel caso di consegna diretta, consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune; nel caso di invio postale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale; nel caso di invio tramite PEC, alla data di ricevimento.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro 30 giorni e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

6. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la denuncia deve essere sottoscritta con firma digitale. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica ordinaria deve essere trasmessa la denuncia sottoscritta scansionata unitamente alla copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità.

7. La denuncia di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

CAPO V - ATTIVITA' DI CONTROLLO E CONTENZIOSO

Art. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. In assenza di nomina il funzionario responsabile del tributo coincide con il Funzionario cui è attribuita la responsabilità dell'ufficio.

Art. 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- e. richiedere all'amministratore di condominio, o ai proprietari di immobili o aree scoperte, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo gli stessi.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, dell'irrogazione delle sanzioni e dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso, oltre alle spese e agli oneri di riscossione.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata prevista unicamente per omesse e infedeli dichiarazioni di cui al successivo comma 3.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 26, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00;
- se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00

3. Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 699, Legge 147/2013.

4. Sulle somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi, nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Salvo compensazione, il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 10,00.

Art. 29
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per la riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le vigenti disposizione di legge, con particolare riferimento all'art. 1, commi 784 – 815 della Legge 160/2019 e s.m.i..

Art. 30
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 31
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il funzionario responsabile del tributo applica gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa vigente e dal regolamento generale delle entrate adottato dal Comune.

Art. 32
RATEIZZAZIONI E DILAZIONI

1. Nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, al contribuente può essere concessa la rateizzazione o la dilazione delle somme dovute in relazione ad accertamenti ed ingiunzioni notificate secondo le disposizioni previste dall'art. 796 della Legge 160/2019 e dal Regolamento Generale delle Entrate adottato dal Comune.

2. L'istanza di rateizzazione o di dilazione, motivata, deve essere formulata per iscritto, firmata e trasmessa al protocollo comunale, anche mediante l'utilizzo di modulistica ad hoc predisposta dall'ufficio, entro la data di scadenza di pagamento dell'avviso o dell'ingiunzione.

3. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi, entro 30 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, trasmette al contribuente motivato atto di accoglimento o di diniego della rateizzazione o dilazione.

**Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI**

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal GDPR 2016/679.

Art. 34

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali modifiche legislative.

Comune di CITTIGLIO
REGOLAMENTO TARI

ALLEGATO A - Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche , istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club